



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6248 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giuseppe Marzotta, rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Federica Brunetta, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293

(duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), pubblicata il 24 febbraio 2023;

- di ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, e segnatamente:

- dei verbali della Commissione esaminatrice afferenti sia alla predeterminazione dei criteri di valutazione, sia alla valutazione delle prove e dei titoli del ricorrente, nei limiti dell'interesse;

- della valutazione/punteggio attribuiti al ricorrente all'esito della prova selettiva scritta pari a 24,00 punti;

- nonché del quesito numero 25 della medesima prova scritta, per il quale al ricorrente è stato illegittimamente detratto il punteggio di 0,25;

- della valutazione dei titoli di studio posseduti e dichiarati dal ricorrente;

- del mancato riconoscimento del diritto di precedenza e preferenza;

- ove occorra, del bando di concorso nella parte in cui non ha previsto una diversa valutazione dei titoli accademici, uniformando percorsi diversi con l'attribuzione del medesimo punteggio;

e per l'accertamento

- del diritto del ricorrente all'assegnazione di 1 punto per la risposta fornita al quesito n. 25 (restituzione del $-0.25 + 0.75$ per la risposta esatta), aggiuntivo sul punteggio totale di 24 già conseguito per la prova scritta;

- del diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio aggiuntivo di 1 punto 3 sulla valutazione dei titoli di studio;

per la condanna in forma specifica

delle Amministrazioni intimata all'adozione del relativo provvedimento di attribuzione del giusto punteggio spettante al ricorrente, ovvero per la condanna al

riesame della posizione del ricorrente.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Marzotta Giuseppe il 20/6/2023:
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), ripubblicata a seguito di modifiche il 19/04/2023;

- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso in epigrafe e, segnatamente, oltre alla graduatoria originaria, anche ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, e segnatamente:

- i verbali della Commissione esaminatrice afferenti sia alla predeterminazione dei criteri di valutazione, sia alla valutazione delle prove e dei titoli del ricorrente, nei limiti dell'interesse;

- la valutazione/punteggio attribuiti al ricorrente all'esito della prova selettiva scritta pari a 24,00 punti;

- nonché il quesito numero 25 della medesima prova scritta, per il quale al ricorrente è stato illegittimamente detratto il punteggio di 0,25;

- la valutazione dei titoli di studio posseduti e dichiarati dal ricorrente;

- il mancato riconoscimento del diritto di precedenza e preferenza;

- ove occorra, il bando di concorso nella parte in cui non ha previsto una diversa valutazione dei titoli accademici, uniformando percorsi diversi con l'attribuzione del medesimo punteggio;

e per l'accertamento

- del diritto del ricorrente all'assegnazione di 1 punto per la risposta fornita al

quesito n. 25 (restituzione del $-0.25 + 0.75$ per la risposta esatta), aggiuntivo sul punteggio totale di 24 già conseguito per la prova scritta;

- del diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio aggiuntivo di 1 punto sulla valutazione dei titoli di studio;

- per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di attribuzione del giusto punteggio spettante al ricorrente, ovvero per la condanna al riesame della posizione del ricorrente;

nonché,

per la declaratoria del diritto del ricorrente ad esercitare l'accesso verso gli atti che hanno rideterminato la graduatoria di merito pubblicata il 19/4/2023, per l'accesso ai quali è stata presentata dal ricorrente l'istanza di accesso il 20/4/2023, sollecitata il 26/4/2023, rimasta senza riscontro e, quindi, allo stato denegata, e per la condanna dell'amministrazione resistente all'esibizione dei documenti medesimi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata dal difensore di parte ricorrente a verbale della camera di consiglio dell'11 luglio 2023;

Preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata con l'atto introduttivo del giudizio, di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 cod. proc. amm., il quale prevede che “quando la

notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità (da intendersi estese anche ai motivi aggiunti depositati in data 20 giugno 2023):

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l’indicazione dei controinteressati;
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di

seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza istruttoria *ex art. 116, comma 2 c.p.a.*, formulata da parte ricorrente con i motivi aggiunti, avente ad oggetto l'ostensione da parte delle amministrazioni resistenti degli atti che hanno

determinato il mutamento della posizione del ricorrente in sede di adozione della graduatoria rettificata e, conseguentemente, che ne debba essere ordinato il deposito nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se anteriore;

Ritenuto di dover compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase;

Ritenuto di dover fissare, per la discussione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 28 novembre 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), così dispone:

- dà atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata con il ricorso introduttivo;
- ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione;
- fissa, per la discussione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica del 28 novembre 2023.
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario, Estensore

Monica Gallo, Referendario

L'ESTENSORE
Valerio Bello

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO